



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Fano

SEZIONE TECNICA

(Largo della Lanterna, 3 – 0721/801329 – ucfano@mit.gov.it – www.guardiacostiera.it/fano)

(indirizzo – recapito telefonico – posta elettronica – sito web istituzionale)

ORDINANZA n. 21/2012

Il Tenente di Vascello (TV) sottoscritto, Comandante del Porto di Fano:

RITENUTO necessario emanare norme tese a tutelare la sicurezza dei passeggeri durante le operazioni di imbarco/sbarco sulle motonavi da trasporto passeggeri che, in particolare durante la stagione estiva, approdano nel Porto di Fano allo scopo di effettuare gite turistiche lungo il litorale di giurisdizione.

VISTI gli articoli 17, 30, 65, 81 e 409 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 73 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

Le norme della presente ordinanza si applicano alle navi da passeggeri, in navigazione speciale nazionale, che approdano nel Porto di Fano durante la stagione estiva per effettuare brevi gite a scopo turistico, nelle acque del Compartimento Marittimo di Pesaro ed in quelli limitrofi.

Articolo 2

E' fatto obbligo al vettore marittimo di navi che trasportano passeggeri di adottare ogni misura atta ad assicurare ai passeggeri la massima sicurezza prima e durante l'imbarco, durante e dopo lo sbarco ed a garantire il loro ordinato afflusso e deflusso.

Articolo 3

E' fatto obbligo a qualsiasi unità navale adibita al trasporto passeggeri che ormeggia, per sbarcare/imbarcare passeggeri, nel tratto di banchina a essa destinato, di predisporre, con proprio personale a terra, apposito servizio di assistenza alle operazioni d'ormeggio e disormeggio

Articolo 4

Ai fini di cui sopra, il Comandante dell'unità, per conto dell'armatore deve:

1. presentare all'Autorità marittima, prima dell'inizio dell'attività, il programma degli accosti settimanali specificando gli orari di previsto arrivo e partenza per i conseguenti provvedimenti amministrativi;
2. contattare con congruo anticipo, la Sala Operativa di questo Ufficio Circondariale Marittimo sul canale 16 VHF e successivamente sul canale 11, per ottenere il nulla-osta all'ingresso del porto, per le istruzioni ed il punto di ormeggio che sarà consentito lungo le banchine 3 lato nord e 7;
3. effettuare le formalità previste dall'articolo 179 del Codice della Navigazione ovvero presentare la dichiarazione di "porto base" prima di iniziare l'attività stagionale;

4. contattare nuovamente la Sala Operativa di questo Comando sul canale 16 VHF e successivamente sul canale 11; per ottenere il previsto nulla-osta per la manovra di uscita; anche in occasione della partenza, dovrà essere comunicato il numero di passeggeri presenti a bordo.

Articolo 5

Il Comandante della nave responsabile delle operazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3, in particolare, deve:

1. all'arrivo in porto, completata la manovra di ormeggio, prima di dare corso alle operazioni di imbarco/sbarco passeggeri, accertarsi che i dispositivi di accesso a bordo della nave (ad esempio passerella o scalandrone) siano posti in sicurezza, anche in considerazione dell'escursione di marea e delle condizioni meteo marine;
2. organizzare e regolare in maniera ordinata l'afflusso/deflusso dei passeggeri che devono imbarcare o sbarcare al fine di garantire la sicurezza (anche mediante il posizionamento di barriere mobili di facile rimozione);
3. organizzare e regolare l'eventuale sosta in banchina dei passeggeri in attesa di imbarco al fine di garantirne la sicurezza;
4. presidiare il tratto di banchina interessato all'ormeggio su entrambi i lati di percorso, per idonea lunghezza con personale nel numero sufficiente a garantire la sicurezza dei passeggeri, disponendo altresì la sistemazione, in prossimità della nave, di salvagenti anulari di tipo approvato, muniti di sagola galleggiante di almeno 30 (trenta) metri;
5. assicurare nelle ore serali, che il punto di imbarco/sbarco dei passeggeri sia convenientemente illuminato;
6. prima della partenza, effettuare i controlli dei ponti scoperti, verificare la chiusura dei portelloni di accesso alla nave e la messa in sicurezza dello scalandrone o della passerella di imbarco;
7. prendere visione ed ottemperare a tutti gli obblighi/prescrizioni previsti dal vigente "Regolamento del porto di Fano" reso esecutivo con l'Ordinanza n. 14/2011 in data 25.05.2011 di questo Comando.

Articolo 6

L'inottemperanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, oltre alla specifiche sanzioni di legge, può comportare il diniego ovvero il ritiro del permesso di accosto da parte di questa Autorità marittima.

I contravventori alla presente ordinanza, qualora il fatto non costituisca diverso reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1147 del codice della navigazione ed i relativi trasgressori saranno ritenuti responsabili, civilmente e penalmente, dei danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza di eventuali comportamenti illeciti perpetrati.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- l'affissione all'albo di questo Ufficio;
- trasmissione al Comune di Fano e a tutti altri Enti/Amministrazioni interessate;
- inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/fano;
- invio a cooperative di pesca e sodalizi nautici, con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.

Fano, lì 08.06.2012

F.to **IL COMANDANTE**
T.V. (CP) Mario ESPOSITO MONTEFUSCO